DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

recante accettazione degli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania

(90/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3074/89 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania.

(2) Con il regolamento (CEE) n. 342/90 [3] il Consiglio ha prorogato il dazio antidumping provvisorio per un periodo non superiore a due mesi.

(3) Si è riscontrato che la Metalexportimport, l'unico produttore rumeno, e la Zeljezara Sisak, un produttore/esportatore iugoslavo, avevano esportato in dumping nella Comunità, durante il periodo di riferimento (luglio 1987-giugno 1988), tubi saldati di ferro o di acciai non legati causando un pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento al regolamento (CEE) n. 868/90 del Consiglio [4].

(4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la Metalexportimport e la Zeljezara Sisak hanno offerto impegni di prezzo a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(5) Per effetto di tali impegni i prezzi all'esportazione nella Comunità dei prodotti interessati aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La Commissione, pertanto, li ritiene accettabili.

(6) Il comitato consultivo è stato sentito nel corso della procedura e non ha sollevato obiezioni.

(7) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 868/90, il Consiglio ha deciso la riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

Sono accettati gli impegni offerti

— dalla Metalexportimport, Bucarest, Romania, e
— dalla Zeljzara Sisak, Sisak, Iugoslavia

relativamente alla procedura antidumping su alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, di cui ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (codice Taric 7306 30 71 *90) e ex 7306 30 79 (codice Taric 7306 30 79 *90), originari della Iugoslavia e della Romania.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 10.
[3] GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 9.
[4] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.